

**LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8**

**DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA <sup>(6)</sup>**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 agosto 1994 n. 34  
L.R. 16 febbraio 2000 n. 6  
L.R. 4 maggio 2001 n. 13  
L.R. 13 novembre 2001 n. 38  
L.R. 12 luglio 2002 n. 15  
L.R. 26 luglio 2003 n. 15  
L.R. 17 febbraio 2005 n. 6  
L.R. 22 dicembre 2005 n. 23  
L.R. 27 luglio 2007 n. 16  
L.R. 2 marzo 2009 n. 1  
L.R. 26 luglio 2011 n. 10  
L.R. 28 luglio 2011 n. 12  
L.R. 25 luglio 2013 n. 9  
L.R. 20 dicembre 2013 n. 28  
L.R. 26 febbraio 2016, n. 1

**Titolo I**

**Gestione faunistico-venatoria del territorio**

**Capo II**

**Miglioramento degli habitat naturali  
e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali**

*Art. 17*

*Danni alle attività agricole <sup>(7)</sup>*

(sostituito da art. 14 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito sostituite lettere a) e b) comma 1 da art. 10 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito aggiunto comma 3 bis. da art. 34 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, in seguito modificato comma 1, lett. d), comma 2 e comma 3 lett. b), sostituito comma 3 e abrogato comma 3 bis da art. 15 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. *Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:*

- a) *degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;*
- b) *dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;*
- c) *dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;*
- d) *della Regione, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.*

2. *La Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:*

- a) *provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d);*
- b) *provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette,... o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.*

3. *Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti.*  
3 bis. *abrogato.*

*Art. 18*

*Fondo per i danni*

(sostituito da art. 15 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi da art. 5 L.R. 12 luglio 2002 n.15, in seguito modificato comma 2 e aggiunti commi 2 bis. e 2 ter. da art. 25 L.R. 26 luglio 2011 n. 10, infine sostituito comma 2 bis. da art. 21 L.R. 25 luglio 2013 n. 9. Infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)  
*abrogato.*